

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

IL DELEGATO DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/2008

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 che, convertito in legge con modificazioni n. 76 del 28 maggio 2021, dispone che è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

VISTO il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);

VISTO il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;

VISTO il protocollo DPF – 0025239 del 15 aprile 2021 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021;

VISTO il Documento tecnico INAIL con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;

VISTO il Decreto n. 393 del 13 marzo 2020 con cui viene affidata la Responsabilità della Direzione Coordinamento Operativo Portuale al dott. Gianandrea Todesco;

VISTO il Decreto n. 399 del 31 marzo 2020 “Assetto organizzativo della sicurezza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in riferimento al D.Lgs. 81/2008”;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le linee guida specifiche per la gestione delle selezioni pubbliche del personale nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza emanata dal Ministero della Salute del 25 maggio 2022,

DISPONE

ARTICOLO 1

È adottato il nuovo “Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche”, di cui all’Allegato alla presente disposizione di servizio.

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato ed è valido per tutte le procedure selettive che si svolgeranno fino al 31 dicembre 2022, così come previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022.

ARTICOLO 3

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DELEGATO DATORE DI LAVORO
Dott. Gianandrea Todesco



APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

Il presente Decreto viene registrato nel Registro delle Disposizioni di servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 23/11/2022 con il numero 215.

Disposizione di servizio n. 215 del 23/11/2022 - Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Martina Buran

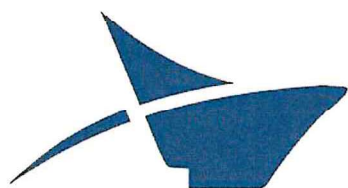
(sottoscrizione tramite firma digitale)

Firmato digitalmente da

MARTINA BURAN

O = AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADR
SETT
C = IT

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



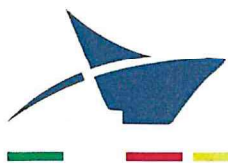
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



PIANO OPERATIVO
MISURE CONTENIMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE



Premessa	2
Definizioni	2
1. Informazione	3
2. Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni.....	3
2.1 Misure organizzative	3
2.2 Modalità operative per diffusione informazioni.....	4
3. Gestione spazi dell'aula.....	4
3.1 Caratteristiche aree ed aule selettive	4
3.2 Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree selettive.....	5
3.3 Transito nelle aree selettive.....	5
3.4 Svolgimento delle prove scritte	6
3.5 Svolgimento delle prove orali	7
3.6 Svolgimento delle prove d'idoneità psico-attitudinale.....	7
3.7 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici.....	8
4. Linea guida per il lavaggio delle mani	9
5. Linea guida sul corretto utilizzo delle mascherine.....	10
6. Allegato al Piano Operativo Misure contenimento anti-contagio Covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.....	11



Premessa

Questo Ente ha ritenuto di dover redigere il presente documento, al fine di regolare nel dettaglio lo svolgimento delle selezioni pubbliche secondo gli aggiornamenti dell'ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, con la quale si introducono nuove modalità per lo svolgimento delle prove selettive.

L'Ente limita inderogabilmente la partecipazione dei candidati al numero massimo consentito dallo spazio selettivo individuato, come disciplinato nell'allegato specifico di ogni selezione. L'amministrazione organizza le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia.

Definizioni

Ai fini del presente piano operativo e ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Ministero della Salute del 25/05/2022 si considerano le seguenti definizioni:

Spazio selettivo: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive;

Aula selezione: spazio adibito allo svolgimento delle prove selettive avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

Area di transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Selezione;

Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;

Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione



preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;

Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della *crosscontamination* (contaminazione incrociata).

1. Informazione

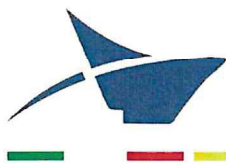
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale provvede a divulgare le informazioni contenute nel presente piano operativo a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d'esame, e a tutti gli altri soggetti terzi.

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione o attraverso il portale dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti ed i protocolli sanitari in uso.

2. Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni

2.1 Misure organizzative

All'arrivo dei candidati, che dovranno presentarsi con congruo anticipo da soli per evitare assembramenti, un incaricato provvederà a scaglionare l'entrata ed ad informarli del rispetto delle distanze e verificherà che esse siano rispettate.



I candidati non possono presentarsi presso la sede selettiva se sottoposti alla misura di isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19. Tale obbligo sarà oggetto dell'apposita autodichiarazione (in allegato).

2.2 Modalità operative per diffusione informazioni

L'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale provvederà ad informare i candidati circa le modalità di registrazione ed in particolare che per lo svolgimento delle prove:

- all'interno per tutto il tempo occorre indossare la mascherina correttamente (naso e bocca coperti), secondo le istruzioni allegate. A tale fine l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale rende disponibili per i candidati un congruo numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali forniti dall'Ente pena l'impossibilità di partecipare alla prova;
- è obbligatorio sanificare regolarmente le mani;
- sarà loro consegnata la penna (monouso), per la firma e che essa sarà portata con sé per le prove;
- è obbligatorio attenersi alla distanza (cd. "droplet") di sicurezza di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

Nel caso in cui una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione di cui al punto 2.1, verrà inibito l'ingresso del candidato nell'area selettiva.

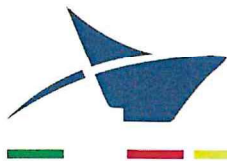
3. Gestione spazi dell'aula

Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni:

3.1 Caratteristiche aree ed aule selettive

I luoghi per lo svolgimento delle selezioni dispongono delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);



Le aule selezione sono dotate di postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l'una dall'altra.

Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso, salvo che non sia stata consegnata all'ingresso. Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica. E' vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.

Conseguentemente, le aule individuate garantiscono una collocazione dei candidati nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Ministero della Salute del 25/05/2022.

Inoltre, le aule:

- hanno pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- hanno servizi igienici direttamente o facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettono un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- hanno impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria;
- garantiscono volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

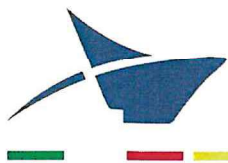
3.2 Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree selettive

Nell'area selettiva viene assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area selettiva nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule selezione e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche di locali, ambienti, arredi e maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi viene sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere. I servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. L'accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

3.3 Transito nelle aree selettive

Nelle aree selettive e nelle aule selezione sono collocate a vista le planimetrie dell'area selettiva, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per



raggiungere le aule selezione e le planimetrie delle stesse, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

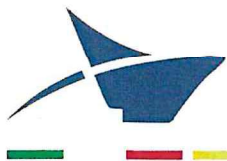
In tutta l'area selettiva, particolarmente nelle aree antistanti l'aula selezione e i servizi igienici, vengono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area di selezione, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

3.4 Svolgimento delle prove scritte

Per lo svolgimento delle prove scritte, occorre adottare le seguenti misure necessarie a contrastare il contagio:

- la prova in presenza dovrà avere una durata massima di 180 minuti;
- per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2;
- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante in prossimità dell'ingresso dell'aula affinché tutti coloro che vi dovranno accedere procedono all'igienizzazione delle mani al momento dell'accesso;
- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante presso il banco/tavolo della commissione per agevolare i candidati ed i commissari nell'igienizzazione delle mani durante lo svolgimento della prova;
- i membri della commissione e/o il personale di supporto dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti sia prima che dopo la predisposizione del materiale necessario;
- la consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove avviene mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio;
- non si devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato salvo che per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
- i candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita;
- durante la prova scritta è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

In ogni caso il deflusso e la consegna del test o di altro elaborato scritto avverrà in modo scaglionato e previa autorizzazione da parte della commissione, che stabilirà, in base alla posizione occupata dal candidato, quale percorso utilizzare.



Tendenzialmente quello dal lato più corto rispetto alla sua posizione assegnata, sempre facendo attenzione al rispetto delle distanze interpersonali. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.

3.5 Svolgimento delle prove orali

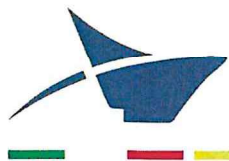
Per lo svolgimento delle prove orali, occorre adottare le seguenti misure necessarie a contrastare il contagio:

- per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2;
- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante in prossimità dell'ingresso dell'aula affinché tutti coloro che vi dovranno accedere procedono all'igienizzazione delle mani al momento dell'accesso;
- sarà ubicato un dispensatore di gel disinfettante presso il banco/tavolo della commissione per agevolare i candidati ed i commissari nell'igienizzazione delle mani durante lo svolgimento della prova;
- i membri della commissione e/o il personale di supporto dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti sia prima che dopo la predisposizione del materiale necessario;
- tra i candidati e commissione e tra i membri della commissione deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- prima dello svolgimento di ciascuna prova orale sia i candidati che i membri di commissione dovranno procedere all'igienizzazione delle mani, in particolar modo se durante lo svolgimento della prova orale è necessario l'utilizzo o il passaggio di materiale tra i candidati e la commissione;
- durante la prova orale è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente;
- in caso di utilizzo di strumentazione informatica saranno forniti guanti monouso e ogni singolo utilizzo sarà seguito dalla sanificazione dell'apparato stesso.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico e tutti coloro che vi accedono devono rispettare tutte le prescrizioni, ivi compresa la distanza interpersonale, previste dal presente piano.

3.6 Svolgimento delle prove d'idoneità psico-attitudinale

Per le prove d'idoneità psico-attitudinale per quanto attiene la parte relativa allo svolgimento, si applica il punto 3.4.



3.7 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento della selezione, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova selettiva. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisorii in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento dei candidati.

Deve essere, inoltre, garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.

L'Ente assicura che il personale addetto all'organizzazione della selezione e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente piano operativo.

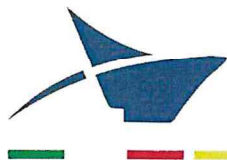


4. Linea guida per il lavaggio delle mani

È necessario il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, o con gel idroalcolico, secondo le istruzioni riportate e schematizzate in tabella.

Istruzioni lavaggio mani (almeno 40 secondi)





5. Linea guida sul corretto utilizzo delle mascherine

È necessario il corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), e sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento, secondo le istruzioni riportate e schematizzate in tabella.



Attenzione:

Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso.
Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

- 

Prima di indossare una mascherina, lava le mani con ungel a base alcolica o con acqua e sapone
- 

Copri bocca e naso con la mascherina e assicurati che la mascherina sia perfettamente aderente al viso
- 

Evita di toccare la mascherina mentre la stai utilizzando. Se la tocchi, lava subito le mani
- 

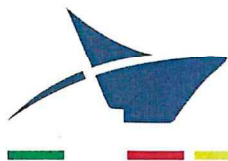
Cambia la mascherina non appena diventa umida e non riutilizzarla se pensi che sia stata contaminata
- 

Pertogliere la mascherina:
- togliila da dietro (non toccare la parte davanti della mascherina)
- scartala immediatamente in un recipiente chiuso
- lava le mani con gel a base alcolica o acqua e sapone
- 

Se invece hai una mascherina riutilizzabile, dopo l'uso, lavala in lavatrice a 60°, con sapone, o segui le indicazioni del produttore, se disponibili

Adattato da:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

6. Allegato al Piano Operativo Misure contenimento anti-contagio Covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche che si terranno entro il 31 dicembre 2022.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

ALLEGATO
AL PIANO OPERATIVO MISURE CONTENIMENTO
ANTI-CONTAGIO COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SELEZIONI PUBBLICHE CHE SI TERRANNO
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022



Sommario

Aula selezione	2
Numero di partecipanti.....	2
Personale addetto alla selezione	2
Planimetria area selettiva	3
Modalità informative	4
Piano di emergenza ed evacuazione.....	4

Aula selezione

Le prove delle selezioni pubbliche per esami avranno luogo in:

**Zona Portuale di S. Marta - Fabbricato 16 – 30123 Venezia (VE)
c/o Sede CFLI-CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
S.C.A.R.L.**

Gli spazi selettivi si trovano a Venezia -Santa Marta e sono facilmente raggiungibili dal centro e dalla stazione ferroviaria di Venezia, sia a piedi che con i mezzi pubblici (fermata Santa Marta, vaporetti linee 4.1-4.2, 5.1-5.2).

Gli spazi selettivi garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche.

Numero di partecipanti

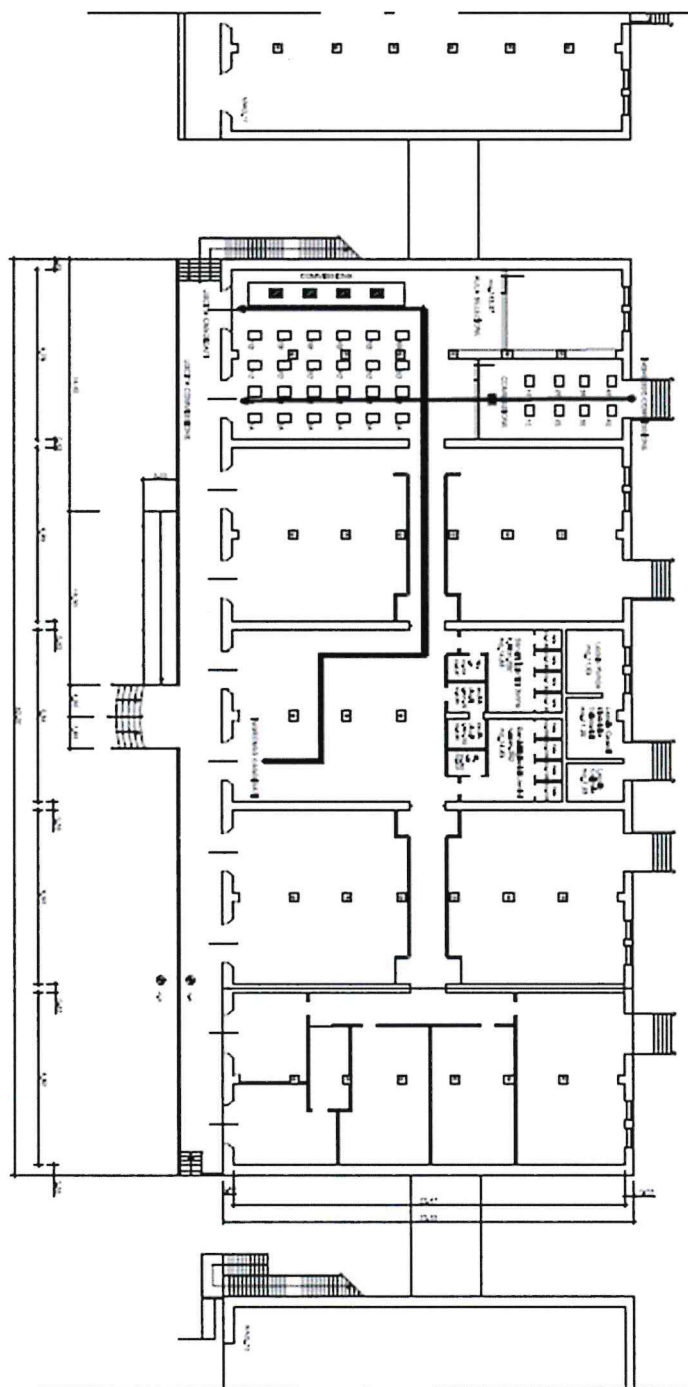
Il numero massimo dei partecipanti è 32.

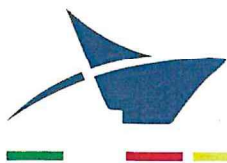
Personale addetto alla selezione

Ciascuna commissione sarà nominata con apposito Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia.



Planimetria area selettiva





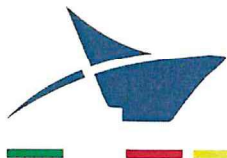
Modalità informative

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale provvede a divulgare le informazioni contenute nel Protocollo misure contenimento anti-contagio covid-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d'esame.

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del citato protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione o attraverso il portale dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti ed i protocolli sanitari in uso.

Piano di emergenza ed evacuazione

In allegato al presente documento il DVR delle aree selettive.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/la sottoscritto/a
(nome e cognome in stampatello)

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver preso visione del "Protocollo operativo anti-contagio COVID-19", contenente le misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio, pubblicate sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia all'indirizzo www.port.venice.it sezione dell'Autorità di Sistema Portuale – "Amministrazione Trasparente" categoria "Bandi di concorso" e di essere consapevole di doverle rispettare ed eseguire;

di non essere sottoposto alla misura di isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

di impegnarmi a mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1mt, evitando qualsiasi contatto tra le persone;

di impegnarmi ad osservare le regole di igiene delle mani utilizzando i bagni e/o i dispenser di gel igienizzanti;

di indossare obbligatoriamente e correttamente (coprendo naso e bocca), dal momento dell'accesso all'area della selezione sino all'uscita, facciali filtranti FFP2 e FFP3 messi a disposizione dall'Ente;

di impegnarmi a rimanere nelle aree e nei percorsi definiti e indicati;

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica COVID-2019.

Luogo _____

Data _____

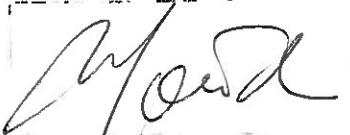
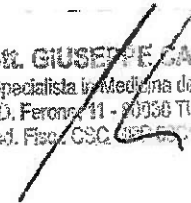
Firma leggibile _____

**CFLI**Azienda: **CFLI - Centro di Formazione Logistica intermodale**Sede in: **Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Marta – 30123 VENEZIA**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA (Datore di lavoro)
Rev.5	23/07/2021	Revisione	Prof. Michele Gottardi
Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa od invio a mezzo PEC.			
Data:		Firma:	
Documento unico formato da 36 pagine			

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**Ver. 05
del 23/07/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	MICHELE GOTTARDI	
R.S.P.P.	STEFANO BIONDI	
R.L.S. DI SITO		
MEDICO COMPETENTE	GIUSEPPE CASCIONE	 Dot. GIUSEPPE CASCIONE Specialista in Medicina del Lavoro Via D. Feroni 11 - 80038 TUFINO (NA) Cod. Fisc. CSC 08745010813G

**INDICE**

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI	5
SCOPO	5
STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:	5
VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:.....	5
MISURE DI MIGLIORAMENTO	6
SCHEDE MANSIONE	6
FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE	6
SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	6
RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.Lgs. 81/08	6
DATI AZIENDALI	7
AZIENDA	7
REFERENTI PER LA SICUREZZA	7
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	8
RIFERIMENTI OPERATIVI	8
RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':	8
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	11
01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE	12
LAVORO NOTTURNO	12
STRESS LAVORO-CORRELATO	12
DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE	12
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	13
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	14
SORVEGLIANZA SANITARIA (bevande alcoliche e superalcoliche)	15
SORVEGLIANZA SANITARIA (accertamenti di assenza di tossicodipendenza)	15
GESTIONE EMERGENZA	16
PRIMO SOCCORSO	16
PREVENZIONE INCENDI	16



02 - LUOGHI DI LAVORO	17
03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI	19
ATTREZZATURE DI LAVORO	19
04 - LAVORI IN QUOTA	20
05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA	20
06-MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	20
07 - VIDEOTERMINALI	20
08 - AGENTI FISICI	21
RUMORE	21
VIBRAZIONI	21
CAMPI ELETTRROMAGNETICI	21
RADIAZIONI OTTICHE	21
RADIAZIONI IONIZZANTI – D.Lgs. 230/95	22
09 - SOSTANZE PERICOLOSE	22
AGENTI CHIMICI	22
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	22
ESPOSIZIONE ALL'AMianto	22
10 - AGENTI BIOLOGICI	24
10.1 RISCHIO DA COVID-19	24
premessa	24
RIFERIMENTI NORMATIVI	24
Definizioni	26
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	27
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	29
Pulizia e sanificazione	30
Dispositivi di Protezione Individuale	31
Gestione di personale sintomatico nella struttura	32
Caso confermato o sospetto di Covid-19	32
11 - ESPLOSIONE	33



CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

SCOPO

La Valutazione dei rischi (VdR) consiste in un esame degli aspetti delle attività lavorative nei singoli posti di lavoro per individuare le cause possibili di lesioni o danni, al fine di attuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La VdR è lo strumento che permette al Datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione, di confermare o programmare, se necessario, la modifica di quelle già in atto (per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico ed organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza) pianificandone l'attuazione, il miglioramento ed il controllo di efficacia e di efficienza.

STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DATI AZIENDALI:

- Dati generali dell'azienda, referenti per la sicurezza e descrizione generale delle attività svolte in azienda.
- Individuazione delle aree di lavoro dell'unità produttiva, considerando la struttura organizzativa, la dislocazione delle pertinenze operative, il processo tecnologico (impianti macchine e attrezzature di lavoro) e le attività lavorative.
- Individuazione dei lavoratori presenti in azienda con associate le mansioni specifiche.
- L'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale.

VALUTAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (es. chimico, rumore) con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione. Dopo l'identificazione dei pericoli (condotta dal valutatore mediante esame di aspetti dell'attività lavorativa; aspetti del lavoro che costituiscono altrettante cause potenziali di danno; infortuni già accaduti con analisi dei mancati infortuni; rischi residui ossia di quelli che non si possono eliminare alla fonte ma che comportano l'adozione di specifiche e particolari cautele), viene fatta la stima dei rischi e la definizione prioritaria delle misure di prevenzione. La valutazione comprende il confronto con:

- o norme legali ed eventuali verbali degli organi di vigilanza;
- o principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- o schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- o indagini ambientali e/o di esposizione individuale;
- o indicazioni del medico competente;
- o norme e orientamenti pubblicati, ad esempio norme tecniche nazionali, codici di buona tecnica, livelli di esposizione professionale, ecc.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare sono state valutate secondo la seguente logica di priorità:

Il livello di rischio (danno), risultato della valutazione effettuata, è rappresentato su 3 livelli di rischio in ordine decrescente, associando a ognuno un parametro temporale per la rimozione/riduzione.	A = ALTO – urgente (da attuarsi nel più breve tempo possibile)	ENTRO IL (data) <i>pianificazione dell'intervento</i> Per alcuni rischi può essere indicata una "data" di scadenza piuttosto vicina, cioè rispondente per logica al criterio "urgente", indipendente dalla loro effettiva gravità. Infatti, un rischio ritenuto con conseguenze minime, potrebbe essere eliminato o ridotto in brevissimo tempo. Al contrario, potremmo avere un rischio alto, ma indicare una "data" lontana, considerando che l'intervento possa essere complesso e richieda tempi lunghi d'attuazione.	FATTO (OK) realizzazione della misura di prevenzione
	M = MEDIO – breve scadenza (max. 12 mesi)		
	B = BASSO – senza particolare urgenza		



Analisi degli infortuni e delle malattie professionali rispettivamente verificatisi e denunciate in azienda negli ultimi anni.

L'indicazione dei dispositivi di protezione individuale sono individuati a seguito dell'analisi dei rischi.

MISURE DI MIGLIORAMENTO

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

SCHEDE MANSIONE

Individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE

Per l'identificazione dei pericoli e la corrispondente valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si avvale, in questo caso, della collaborazione del **R.S.P.P.**, del **Medico Competente** e con la partecipazione della **struttura operativa aziendale** in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze. Sono considerate anche le segnalazioni e i suggerimenti del/i **Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza** e dei lavoratori addetti al posto di lavoro.

SUCCESSIVO UTILIZZO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il raggiungimento della qualità nelle condizioni di lavoro o della vita lavorativa è una funzione gestionale, che deve essere eseguita con lo stesso rigore e le stesse strategie delle altre funzioni imprenditoriali. L'impostazione della qualità e la sicurezza coincidono e i principi chiave su cui si basano sono i seguenti:

1. la sicurezza, come la qualità, inizia dalla Direzione;
2. la sicurezza, come la qualità, è un progetto permanente;
3. la sicurezza, come la qualità, si basa fondamentalmente sulla realizzazione della prevenzione e non sull'azione riparatrice.

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, devono essere sempre migliorate, periodicamente aggiornate e controllate, conseguentemente all'evoluzione dei processi aziendali, ma anche in funzione delle conoscenze riguardo alla prevenzione dei rischi. Il documento è redatto come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e potremmo considerarlo come una "fotografia" di una specifica situazione di riferimento; andrà pertanto conservato tal quale nel tempo.

In ragione dei molti documenti di riferimento e della necessità di seguire la vita della situazione aziendale, il suddetto documento è corredato di una serie di "quaderni" con i quali si potranno invece gestire con efficacia il giorno dopo giorno. Il documento e i relativi quaderni sono custoditi presso l'Unità produttiva in esame, a disposizione degli organi di controllo e del RLS.

Il programma delle misure per il miglioramento è sottoposto, quando previsto, ai partecipanti alle **riunioni periodiche** di cui all'art. 35, dello stesso decreto.

Sarà necessario compiere **preventivamente** la relativa valutazione del rischio, quando accadono sostanziali cambiamenti (nuove sostanze, macchine o procedure, ecc.)

Gli **aggiornamenti** saranno aggiunti alla preesistente documentazione di valutazione senza sostituirla.

RIFERIMENTI PRINCIPALI – D.LGS. 81/08

Il D.Lgs. n. 81/08, nonostante attui la delega per il riordino della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 1 della L. 123/07, non è un Testo Unico. Non è un Testo Unico, perché non disciplina interamente la materia, perdurando alcuni settoriali, seppur consistenti, ambiti normativi autonomi ed esterni al decreto, ma, soprattutto, rimanendo in vita talune disposizioni di portata generale, come, ad esempio, quelle concernenti la tutela della salute della lavoratrice gestante (Capo II, D.Lgs. n. 151/01), oppure quelle riguardanti la tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno (art. 14, D.Lgs. n. 66/07).

**DATI AZIENDALI****AZIENDA****Ragione sociale ditta e ubicazione sede legale:****Ragione sociale:** C.F.L.I. – Centro di formazione Logistica intermodale Srl**Indirizzo sede del sito:** Fabbricato 16 – Zona Portuale di S. Maria – 30123 VENZA**Tel /cell / e-mail:** 041 5334155-56 041 5334157**Settore industriale / artigianale / commerciale di appartenenza (attività ISTAT)****ENTE DI FORMAZIONE****REFERENTI PER LA SICUREZZA****Legale rappresentante / datore di lavoro (DDL)****Nome e Cognome:** PROF. MICHELE GOTTARDI**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)****Nome e Cognome:** STEFANO BIONDI**Indirizzo:** presso SWI Group Srl – Via III Armata n.3 – 30175 - Venezia**Tel.** 041 5381557**Cell.** 348 8858200**E-mail.** s.biondi@swigroup.eu**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)****Nome e Cognome:** RLST**Medico Competente (MC)****Nome Cognome:** GIUSEPPE CASCIONE

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Il Centro di formazione Logistica intermodale (C.F.L.I.) è l'ente di formazione dell'Autorità Portuale di Venezia. Costituito nel 1993, CFLI offre servizi formativi alle imprese operanti in Porto e, più in generale, a tutto il mondo della logistica e dei trasporti. Forma le maestranze operanti direttamente nei Terminal Portuali (gruisti, mulettisti, stivatori, rizzatori, ecc.) e tutte le altre figure professionali appartenenti alla comunità portuale: spedizionieri, agenti marittimi, mediatori marittimi, doganalisti e imprese di servizi.

Offre servizi formativi e di consulenza anche alla stessa Autorità portuale di Venezia e all'Autorità portuale di Genova.

CFLI organizza corsi rivolti ai disoccupati che desiderano entrare a lavorare in porto o nell'indotto, e seminari di aggiornamento per tutti gli operatori già occupati. In particolare, per la formazione del personale addetto alle gru, CFLI dispone di un simulatore di guida che consente una formazione iniziale efficace a basso rischio sicurezza e a costi contenuti.

RIFERIMENTI OPERATIVI

L'attività si svolge in una porzione di stabile di proprietà dell'attività portuale di Venezia di recente ristrutturazione. Nello stesso stabile sono presenti altre attività. L'impianto di riscaldamento e i servizi igienici sono comuni a tutte le attività presenti.

RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALITA':

Art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce a tal proposito:

- 1) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2) Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3) La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere anche:

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (*comma 2, lettera f*).

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (*comma 2, lettera d*).



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ver. 05
del 23/07/2021

In buona sostanza:

la lettera f), richiede che il datore di lavoro faccia una sorta di "analisi delle competenze" al fine di identificare il livello minimo di capacità professionale (riconosciuta), esperienza (specificata), formazione e addestramento (adeguati) che deve possedere un lavoratore esposto a rischi specifici derivanti da una certa mansione.

la lettera d), richiede che dal documento emerga l'organigramma della sicurezza al completo, il "chi fa che cosa" per la concreta adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, laddove quel "chi" deve essere rappresentato unicamente da soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.



Relativamente alle indicazioni di cui all' art. 28 comma 2, lettera d):

Il responsabile delle misure di prevenzione e protezione da realizzare è il datore di lavoro.

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

MICHELE GOTTARI

R.S.P.P.

STEFANO BIONDI

R.L.S.

r.l.s.t

MEDICO COMPETENTE

GIUSEPPE CASCIONE

DIRIGENTE

ENRICO MORGANTE

IMPIEGATI

elenco personale: *Tabella Gestionale*

**RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

La metodologia di valutazione dei rischi del presente documento si basa su un'analisi di tutti i fattori di rischio che sono valutati. Dalla tabella sottostante si può notare l'associazione dei vari fattori di rischio, secondo la logica del D.Lgs. 81/08.

FATTORE DI RISCHIO	RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
01 – GESTIONE PREVENZIONE	Lavoro notturno
	Fattori di stress
	Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, minorenni e tipologia
	Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento
	Informazione, formazione ed addestramento
	Analisi infortuni
	Sorveglianza sanitaria (alcol; tossicodipendenza)
	Gestione emergenze (Primo soccorso – Prevenzione incendi)
02 – LUOGHI DI LAVORO	Aree in transito. Porte uscite di emergenza
	Spazi di lavoro, strutture, arredi
	Scale fisse
	Immagazzinamento di oggetti e materiali
	Ventilazione e climatizzazione dei locali di lavoro
	Illuminazione spazi e ambienti di lavoro
	Servizi igienici, mensa, refettorio, ecc.
	Impianti tecnologici e rischi connessi
03 – ATTREZZATURE DI LAVORO	Attrezzature manuali e portatili e utensili
	Macchine
	Mezzi di trasporto e di sollevamento
	Uso dei dispositivi di protezione individuale
04 – LAVORI IN QUOTA	
05 – SEGNALETICA DI SICUREZZA	Segnalazione pericoli, divieti, obblighi
	Regolazione traffico
06 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Rischio da movimentazione carichi pesanti
	Rischio da movimenti ripetuti
07 – VIDEOTERMINALI	Rischi da utilizzo videoterminali
08 – AGENTI FISICI	Esposizione a rumore
	Esposizione a vibrazioni
	Esposizione a campi elettromagnetici
	Esposizione a radiazioni ottiche
	Esposizione a radiazioni ionizzanti
09 – SOSTANZE PERICOLOSE	Esposizione ad agenti chimici
	Esposizione ad agenti cancerogeni
	Esposizione all'amianto
10 – AGENTI BIOLOGICI	Esposizione ad agenti biologici
11 - ESPLOSIONE	Rischi di esplosione

In questo capitolo per ogni voce, è indicata una descrizione generale dei fattori di rischio. Associato a ciascuno di essi c'è anche un'indicazione riferita alla situazione specifica dell'azienda in esame.



01 - GESTIONE DELLA PREVENZIONE

LAVORO NOTTURNO

In azienda non viene svolto lavoro notturno.

STRESS LAVORO-CORRELATO

L'individuazione del rischio di stress da lavoro può avvenire sia attraverso un'analisi dei rischi ambientali (rumorosità, vibrazioni, variazioni di temperatura, ventilazione, umidità, ecc.) che psicosociali tra i quali rientrano i rischi legati al contesto di lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, sviluppo di carriera, modalità di presa di decisioni, stili di gestione e controllo, mobilità e trasferimenti, relazioni interpersonali) e al contenuto di lavoro (tipo di compito, carico, ritmi e orari di lavoro).

Una volta individuato il problema, si può ricorrere a misure di gestione e di comunicazione attraverso le quali si possano definire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro. A tali interventi devono affiancarsi iniziative formative e informative che introducano una maggiore conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e dei possibili rimedi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Allo stato attuale non sono emersi situazioni individuali che per numero o per specificità possano far ritenere che i lavoratori siano sottoposti in misura anomala a stress. – Vedere DVR rischio specifico

DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Attenzione deve essere dedicata ai rischi cui sono soggetti i giovani (15 - 24 anni) e i lavoratori con esperienza (oltre i 55), a quelli che potrebbero avere problemi di comprensione della lingua, perché provenienti da altri paesi e a quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Con riguardo ai lavoratori con esperienza lavorativa, la misura su cui insistere sicuramente la formazione in modo da garantire un pieno recupero e aggiornamento delle competenze. A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti d'adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle possibilità del lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del lavoratore.

Per quanto riguarda l'apprendistato, il datore di lavoro non deve sottoporre il lavoratore a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza e devono essere inseriti in azienda con lo scopo di imparare un mestiere.

Per quanto concerne i lavoratori minori (16 - 18 anni, non più soggetto all'obbligo scolastico) è prevista una specifica tutela contenuta nella legge n. 977 del 1967 (artt. 6, 7 e 8) e sue s.m.i. (D.Lgs. n. 345/99 e D.Lgs. n. 262/00), che obbliga ad una valutazione dei rischi che consideri lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza nei riguardi dei rischi lavorativi.

La valutazione dei rischi deve essere fatta con riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri paesi. In tale caso, le problematiche sono legate, com'è noto, alle difficoltà linguistiche, culturali, conoscitive. Tali difficoltà possono essere affrontate mediante modelli d'informazione, formazione, addestramento specifico che consentano l'acquisizione di comportamenti sicuri.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Minori: in azienda non sono assunti minori e qualora l'azienda decidesse di assumere un minorenne:

- lo dovrà adibire ad un lavoro non contemplato tra quelli vietati dalla legge;
- dovrà renderlo edotto del presente decreto legislativo consegnando copia del documento specifico, che dovrà essere controfirmato (per ricevuta) dal minorenne e da colui che esercita la patria potestà.

Da colloqui intercorsi con il personale, non sono emersi particolari problematiche legate a **differenze di età, e genere**. Tuttavia l'azienda dovrà eseguire una valutazione puntuale del rischio.

**LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai quali sono sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, il legislatore rimanda al D.Lgs. n. 151/01. Le tutele previste in tale situazione dal Capo II del decreto ultimo citato seguono due percorsi:

1. si prevede il divieto di utilizzare le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, o che espongono a radiazioni ionizzanti (divieto in zone classificate, o comunque in aree in cui il nascituro sarebbe esposto a dosi superiori a 1 mSv);
2. nel caso la lavoratrice non sia addetta ai lavori vietati sopra richiamati, il datore di lavoro deve valutare specificamente i rischi per la sicurezza e la salute delle gestanti e puerpere tenendo conto dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, dei processi o delle condizioni di lavoro tassativamente elencati nell'allegato C del D.Lgs. n. 151/01. Laddove venga rilevato un rischio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione allo stesso sia evitata. Tali precauzioni, precedute dall'informazione alle lavoratrici sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, possono consistere nella modificazione temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

Qualora le misure, di cui al punto 2, non siano realizzabili per documentati motivi di organizzazione del lavoro o caratteristiche produttive e nei casi previsti al punto 1, il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice ad altre mansioni, previa contestuale informazione scritta la servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Se la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni, anche inferiori, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione del lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Non è possibile destinare le lavoratrici, dalla gestazione fino a 7 mesi dopo il parto, ai turni di notte (dalle ore

20 alle 6).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

MANSIONI	CONCLUSIONI (secondo D.Lgs. 151/01)		
	Compatibile con lo stato di gravidanza e di	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro dall'accertamento della gravidanza fino al periodo di interdizione al lavoro (3 mesi dopo data	Cambio mansione altrimenti è vietato il lavoro durante la gestazione e per 7 mesi dopo
Impiegato	SI		

**FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi a cui sono esposti.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Formazione:

Formazione generale e specifica per i preposti	PREPOSTI	X
Formazione generale e specifica per gli impiegati	TUTTI GLI IMPIEGATI	X
Formazione base per combattere l'incendio (a)	ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDIO	X
Formazione per prestare il primo soccorso (a)	ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	X

**SORVEGLIANZA SANITARIA (BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE)**

Si fa obbligo inoltre di quanto previsto al punto 1.11.3.2. dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

"E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda".

SORVEGLIANZA SANITARIA (ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA)

In merito a quanto indicato nell'intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, stipulata in sede di Conferenza Unificata, Seduta del 30 Ottobre 2007, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, si rende noto l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre a sorveglianza sanitaria per il tramite del medico del lavoro competente, i lavoratori che rientrano nelle categorie e mansioni riportate all'art. 1 ed allegato I dell'Intesa, ai sensi del combinato disposto dall'art 41, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008. Col Provvedimento 18 Settembre 2008, pubblicato nella G.U. n° 236 d el

8.10.2008, vengono indicate le procedure per la messa in atto dei controlli in oggetto.

Art. 1: "Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'Allegato I."

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

DESCRIZIONE	FINALITA'	MANSIONI	NOTE

Vedere DVR rischio specifico

**GESTIONE EMERGENZA****PRIMO SOCCORSO**

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal D.M. 388/03.

PREVENZIONE INCENDI

Le nuove filosofie introdotte dal D.Lgs. 81/08 implicano che tutte le attività siano in grado di applicare criteri operativi per la gestione delle emergenze e ciò comporta una forte pressione dell'utenza per formare squadre aziendali di vigilanza, con specifiche professionalità nel settore antincendio.

È superfluo ricordare che non esistendo attività senza rischio e, pertanto, dovendo accettare l'esistenza di un "rischio residuo" è doveroso che ognuno si formi una specifica cultura tesa alla tutela della propria ed altrui incolumità, nonché al miglioramento generale delle condizioni di igiene e sicurezza ambientale.

I rischi concernenti la protezione incendi sono trattati nel capitolo. "02 – LUOGHI DI LAVORO – impianti tecnologici".

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Primo soccorso: il datore di lavoro, sentito il medico competente identifica la categoria d'appartenenza della propria azienda o unità produttiva (art. 2 D.M. 388/03) in **GRUPPO B**. In azienda è presente la cassetta di primo soccorso.

Addetti prevenzione e gestione emergenze (vedi anche "TABELLA GESTIONALE")		
ADDETTO	Addetti antincendio	Addetti primo
SPADARO CRISTIANA		1
MINTO DONATELLA	1	1
SACCARDO GIULIA	1	
<i>totale</i>	2	2

Vedere DVR rischi specifici

02 - LUOGHI DI LAVORO

In questa sezione si valutano tutti i rischi "generalisti" presenti nell'ambiente di lavoro, quali: spazi di lavoro, aree di transito, porte, vie di esodo, uscite di emergenza, immagazzinamento oggetti, stabilità delle opere, ecc. Si fa riferimento in particolar modo al Titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dedicato ai "luoghi di lavoro", e all'Allegato IV, relativo ai "requisiti dei luoghi di lavoro".

I rischi rilevati relativi ai luoghi di lavoro si dividono tra quelli interni, relativi agli uffici nei quali si sviluppa l'azienda, e quelli esterni, relativi ai luoghi nei quali possono essere eseguiti dei sopralluoghi, uno fra tutti l'ambito portuale.

Identificazione rischio	Classe di rischio	Misure da adottare per limitare il rischio
Scivolamento - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Inciampo/Caduta in piano - Ufficio	Basso	Le attività di pulizia sono eseguite al termine delle ore lavorative per ridurre il rischio derivante da interferenze. Si cerca di lasciare i pavimenti e le vie di fuga sgombri da oggetti.
Incendio - Ufficio	Basso	È posto il divieto assoluto di fumare e di usare fornelli o qualsiasi altra fonte di innesco, gli impianti elettrici sono a norma
Terremoto - Ufficio	Basso	L'area di Venezia è caratterizzata da una classe di rischio terremoti III, l'edificio presenta caratteristiche strutturali che garantiscono la solidità per eventi di magnitudo fino a 4.5 della scala Richter.
Allagamento - Ufficio	Basso	La zona di Santa Marta dove sono situati gli uffici è la zona più alta di Venezia e quindi non si sono registrate maree che avessero raggiunto tale altezza, quindi non è probabile.
Caduta in piano – Ambito portuale	Basso	Si devono utilizzare scarpe di protezione adeguate e restare nei percorsi di sicurezza e scendere dai veicoli solo in occasioni di necessità
Caduta di carichi dall'alto - Ambito portuale	Basso	Non bisogna mai sostare né a piedi né in macchina sotto i carichi sospesi
Caduta in acqua - Ambito portuale	Basso	Bisogna rispettare i percorsi segnalati e restare almeno 5 metri dal bordo banchina sia a piedi che in macchina
Incidente/tamponamento - Ambito portuale – Ambito Stradale	Basso	Le regole del porto sono molto simili alle regole della strada, è severamente vietato comportarsi diversamente da quanto previsto dal codice stradale. Limiti di velocità in area portuale per le autovetture 30km/h.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Ver. 05 del 23/07/2021
--	--	---------------------------

		Ordine di precedenza: 1. Mezzi di trasporto su rotaia 2. Macchine operatrici 3. Camion 4. Autovetture Si raccomanda di utilizzare ogniqualvolta si scende dal mezzo gilet alta visibilità.
--	--	--

03 - ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ATTREZZATURE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 81/08 relativamente all'utilizzo di macchine ed impianti:

Non sono utilizzate macchine e impianti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Criteri di scelta del DPI

1. analisi accurata del tipo di rischio (art. 28 D.Lgs. n. 81/08);
2. analisi e valutazione accurata dei rischi che non si è riusciti ad eliminare (rischi residui);
3. applicazione della legislazione specifica relativa;
4. identificazione dei DPI ritenuti necessari (es. guanto, scarpa);
5. identificazione delle caratteristiche specifiche che detti DPI devono possedere e assicurazione che le stesse rispondano ai rischi individuati, tenendo conto delle eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare (es. caratteristiche di protezione del guanto);
6. analisi di mercato per individuare i DPI disponibili e confronto delle loro caratteristiche con quelle necessarie al proprio scopo;
7. scelta ed acquisizione di alcuni tipi tra quelli ritenuti idonei;
8. sperimentazione dei campioni acquistati e loro valutazione;
9. scelta definitiva;
10. assegnazione del DPI, se possibile con una modulistica specifica, controfirmata dall'utilizzatore;
11. gestione dei DPI in uso (scadenza nel tempo, manutenzione, ecc.)

PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI



CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I DPI necessari sono specifici per sopralluoghi in **AMBITO PORTUALE**:

- Scarpe antinfortunistica
- Casco protettivo (sotto carichi sospesi)
- Abbigliamento alta visibilità



04 - LAVORI IN QUOTA

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prende in considerazione:

- le misure per la sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili - **attività non pertinente;**
- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – **attività da considerare.**

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non sono eseguiti lavori in quota.

05 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

In questo capitolo viene trattata la segnaletica di sicurezza presente nei luoghi di lavoro dell'azienda
(conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII).

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Eventuali rischi e/o adempimenti riscontrati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, riguardanti gli specifici rischi sono presenti nelle cartellonistiche esposte negli ambienti di lavoro.

06 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La variazione più significativa, introdotta con il D.Lgs. n. 81/08, è presente nell'art. 167: in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso-lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che riguardano soprattutto gli arti superiori.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori non sono esposti in maniera rilevante a questo specifico rischio.

07 - VIDEOTERMINALI

Il datore di lavoro nel quadro della valutazione prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai:

- rischi per la vista e per gli occhi;
- problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I lavoratori sono esposti a questo tipo di rischio specifico (> 20 h/settimana).

Il rischio rilevato è periodicamente tenuto sotto osservazione dal medico competente per prevenire danni derivanti da tale esposizione.

08 - AGENTI FISICI

RUMORE

Il Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 stabilisce i seguenti adempimenti relativi alle singole fasce di rischio:

FASCIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	CONTROLLO SANITARIO
LEX < 80 dB(A)	Valutazione del rischio (anche con autocertificazione)	Il datore di lavoro elimina i rischi alla	No	No	No
80 < LEX < 85 dB(A) 135 dB(C) picco	Misurazioni	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte	Fornitura DPI Verifica	Informazione e formazione specifica	A richiesta dei lavoratori, con parere favorevole
85 < LEX < 87 dB(A) e 137 dB(C) picco	Misurazioni Misura attenuazione DPI	Piano riduzione rumore Segnaletica	Fornitura DPI Verifica efficienza ed	Informazione e formazione specifica sul	Controllo sanitario obbligatorio con cadenza temporale a
LEP > 87 dB(A)	Obbligo di misure correttive immediate, individuazione delle cause e modifica delle misure di prevenzione e protezione salvo che non siano state concesse deroghe.				

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

I livelli di esposizione sono inferiori a 80 dB(A).

VIBRAZIONI

Per quanto concerne le disposizioni relative alla valutazione o alla misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni si deve far riferimento all'Allegato XXXV.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il termine "campi elettromagnetici" è molto generale e comprende una serie di agenti molto differenziati per caratteristiche fisiche, modalità di trasmissione, meccanismi di interazioni con la materia, effetti biologici. In ogni caso la frequenza (n. oscillazioni dell'onda/sec.) è la caratteristica fisica fondamentale che li distingue (strettamente connessa alla lunghezza d'onda e all'energia). In buona sostanza:

le **IR**: possono danneggiare direttamente la cellula;

le **NIR**: non hanno capacità di danneggiare direttamente la cellula, ma possono produrre modificazioni termiche, meccaniche, chimiche e bioelettriche.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'esposizione dei lavoratori in azienda a campi elettromagnetici è irrilevante.

RADIAZIONI OTTICHE

Per radiazioni ottiche si intende la porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS).

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente.

RADIAZIONI IONIZZANTI – D.LGS. 230/95

Le radiazioni ionizzanti sono quelle costituite da fotoni o da particelle aventi capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni.

I detentori di sorgenti ionizzanti, comprese le macchine radiogene, devono farne denuncia entro dieci giorni alla ASL competente per territorio, al Comando provinciale dei VVF e all'ANPA (associazione nazionale per la protezione dell'ambiente), indicando i mezzi di protezione adottati.

Il datore di lavoro deve affidare la sorveglianza fisica ad un esperto qualificato, comunicandone il nominativo alla direzione provinciale del lavoro, insieme alla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione a radiazioni ionizzanti.

09 - SOSTANZE PERICOLOSE

AGENTI CHIMICI

Si può ritenere:

- il "rischio basso per la sicurezza" associato alla salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore da effetti acuti ed immediati;
- il "rischio irrilevante per la salute" associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuali della normativa.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti chimici pericolosi.

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Le norme contenute nel capo II si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

La valutazione del rischio per tali agenti, segue il percorso di quella per gli agenti chimici pericolosi, integrando il tutto in unico documento di valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Non si ha esposizione ad agenti cancerogeni.

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Per la valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il rischio di rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti interessanti (monitoraggio biologico).

In base agli elementi raccolti dalla valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

- improbabile rischio di rilascio di fibre di amianto; rischio minimo di rilascio di fibre di amianto; rischio concreto di rilascio di fibre di amianto.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Ver. 05 del 23/07/2021
--	--	---------------------------

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto in atto nell'ambiente.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non presente

10 - AGENTI BIOLOGICI

Le disposizioni contenute nel Titolo X del D.Lgs. n. 81/08 si applicano a tutte quelle attività lavorative nelle quali vi è il rischio di un'esposizione ad agenti biologici, ovvero a microrganismi che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

L'azienda non impiega né produce agenti biologici.

10.1 RISCHIO DA COVID-19

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il presente documento contiene indicazioni di carattere generale, sulla prevenzione del rischio biologico, relative procedure e sulla prevenzione dei rischi derivanti dalle nuove procedure lavorative che si sono rese necessarie per la riapertura dei servizi di formazione in presenza per l'anno 2020/2021.

La natura e le dinamiche mostrate dalla pandemia da Covid-19 imporranno tuttavia una continua revisione ed aggiornamento del documento stesso, per adeguarlo alle norme promulgate in corso d'opera dagli organi di governo centrali e locali, in risposta all'evolversi della situazione.

La valutazione del rischio è stata fatta in base alle indicazioni contenute nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL nel mese di aprile 2020. Con il presente documento viene quindi implementata la valutazione dei rischi definendo delle misure comportamentali, di prevenzione e protezione indispensabili per assicurare alle persone che lavorano e agli utenti adeguati livelli di protezione. Tali misure hanno validità sino all'emissione del Decreto di revoca delle misure di contenimento.

In considerazione delle peculiarità dei diversi ambienti e condizioni in cui vengono svolte le mansioni di lavoro, il documento contiene procedure comuni e, dove richiesto, specifiche per situazioni peculiari.

Si rimanda all'impegno di tutto il personale ed alle figure incaricate di mansioni specifiche nell'ambito della sicurezza sul luogo di lavoro, per la corretta e puntuale applicazione di quanto indicato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Nota del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 (indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico)
- Nota del Ministero della Salute del 22 febbraio COVID2019 – Nuove indicazioni e chiarimenti
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.p.r. 23 FEBBRAIO 2020 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020 N.6"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 8 MARZO 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" emanate il 14 Marzo 2020 a seguito dei DPCM dell'8, 9 e 11 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che proroga le disposizioni di chiusura fino al 3 maggio
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 con inserite le prescrizioni vavevoli dal 4 maggio che contraddistinguono la "fase 2" e allegati l'aggiornamento del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Linee guida della Regione Veneto per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative - approvate il 16 maggio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126
- Ordinanza della Regione Veneto n.48/2020 – ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 17 maggio 2020
- Ordinanza della Regione Veneto N.50 del 23 Maggio 2020 sulla riapertura di asili, parchi gioco, circoli culturali e ricreativi
- Ordinanza della Regione Veneto N. 55 del 29 Maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'11 Giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Ordinanza della Regione Veneto del 13 Giugno 2020 sulla ripresa delle attività economiche, sociali e ricreative
- Ordinanza della Regione Veneto del 26 Giugno 2020 con le nuove linee guida per il Trasporto pubblico locale e quello non di linea
- Ordinanza della Regione Veneto del 6 Luglio 2020 con disposizioni su obbligo di isolamento fiduciario, segnalazioni e sanzioni

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Ministero dell'Istruzione "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" del 31 Luglio 2020

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia pubblicate il 21 Agosto 2020 dal Ministero della Salute

DEFINIZIONI

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

MICRORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI (Art.268, D.Lgs. 81/08). Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

- **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

L'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

CORONAVIRUS: vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

SARS-Cov-2: virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome Respiratoria Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2)

COVID-19: malattia provocata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata

CONTATTO STRETTO: definito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

CASO SOSPETTO: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:

febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

CASO PROBABILE: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

CASO CONFERMATO: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata dall'INPS sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

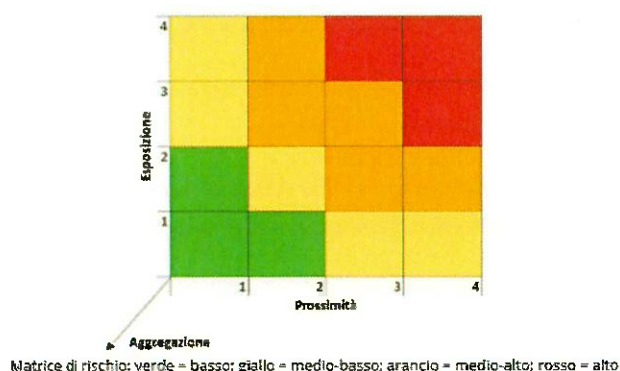
- prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- aggregazione

- = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Il documento redatto dall'INPS riporta inoltre una tabella esemplificativa, di seguito riportata, che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	314,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	247,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
I	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

In base a tale analisi, al settore Istruzione è stata attribuita la Classe di rischio **MEDIO-BASSA**.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INFORMAZIONE DEL PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Consegna di informativa a tutti i lavoratori in merito ai buoni comportamenti da adottare per prevenire il COVID-19.
- Predisposte idonee istruzioni operative rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- Prevista idonea segnaletica con pittogrammi.
- Informati i dipendenti, i docenti e gli studenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di COVID19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.
- Viene raccolta un'autodichiarazione, sottoscritta da studenti e docenti, sul rispetto delle norme igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.
- In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore è

stato informato di non recarsi al lavoro e restare in isolamento domiciliare, contattare immediatamente il proprio Medico Curante e comunicare al datore di lavoro la motivazione dell'assenza.

MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un'infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.

ACCESSO PERSONALE, DOCENTI E STUDENTI

- Non è consentito l'accesso a persone con temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- All'ingresso del fabbricato è obbligatorio l'igienizzazione delle mani utilizzando l'apposito dispenser automatico
- Durante la/le pause e al termine della lezione gli allievi usciranno dalla porta finestra
- Durante la/le pause e al termine della lezione il docente farà uscire gli allievi dalla porta finestra avendo cura di essere il solo a toccare il maniglione antipanico e igienizzandosi le mani prima di effettuare l'operazione

ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI

- È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, fornitori, ecc.), gli stessi verranno informati che devono rispettare tutte le regole vigenti nella struttura.
- Tutti i fornitori devono rimanere all'esterno della struttura. Dopo aver effettuato lo scarico del mezzo, i fornitori provvederanno a lasciare la merce all'ingresso della struttura. Il personale interno poi provvederà a sistemarla negli idonei spazi di stoccaggio.
- Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l'orario del loro arrivo.
- Per gli utenti esterni è stata messa a disposizione una soluzione igienizzante per il lavaggio delle mani
- Come ditta committente si richiede a tutte le ditte appaltatrici (es. manutentori, fornitori, ecc) di comunicare se un proprio lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-19, per garantire la collaborazione con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti
- Per le consegne di pacchi o posta, il corriere/postino che arriva staziona all'esterno e il personale aziendale munito di dispositivi anti-contagio preleva la merce.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per la pulizia di ambienti di lavoro non frequentati da casi covid-19 positivi, si procede alle pulizie ordinarie degli ambienti di lavoro con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).

- Garantita, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti.
- Garantita una pulizia approfondita degli ambienti con detergente neutro con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, ecc.).
- Garantito un buon ricambio dell'aria in tutte le stanze e gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza.
- Per gli impianti di condizionamento viene esclusa la funzione di ricircolo dell'aria

Per la pulizia di ambienti non sanitari dove, abbiano eventualmente soggiornato casi di covid-19 positivi, si applicano le misure straordinarie di seguito riportate:

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI (protezioni da anticontagio e secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente.
- Gli impianti di climatizzazione e diffusione di aria devono esser sanificati periodicamente da parte di personale specializzato dotato di appositi DPI

PRECAUZIONI IGIENICHE

Al fine di ridurre il rischio di contagio, vengono adottate le seguenti misure:

- Sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Inoltre tutto il personale, i docenti e gli studenti hanno accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di carta monouso.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, oppure con disinfettanti per mani, raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici.
- Viene sottolineata l'importanza della frequente pulizia delle mani.
- Garantita la disponibilità di soluzioni igienizzanti in tutta la struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso.
- Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione igienizzante: all'arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumazione di pasti, dopo aver toccato particolari superfici, prima di lasciare la struttura.
- Prima dell'accesso ai servizi igienici è obbligatoria l'igienizzazione delle mani con apposito liquido messo a disposizione dall'organizzazione.
- In caso di utilizzo del notebook messo a disposizione dall'organizzazione per la proiezione delle slides il docente dovrà igienizzare la relativa tastiera al termine di ogni utilizzo

DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI

Al fine di limitare i contatti, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza e proteggere i lavoratori, i docenti e gli studenti, il Datore di Lavoro ha messo in atto le seguenti misure:

L'attività formativa è stata organizzata prevedendo spazi adeguati al fine di promuovere il distanziamento interpersonale.

- Vengono limitare gli spostamenti all'interno degli ambienti dedicati al servizio.
- È fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti.
- Sono state adottate misure organizzative per evitare assembramenti.
- Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale dipendente, docenti, studenti ed eventuali fornitori/visitatori.
- Non è consentito spostare il banco o la sedia dalla sede in cui era stata posizionata
- Non sono ammesse pause e assembramenti nelle parti comuni del fabbricato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Risulta fondamentale l'utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet.

I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dal coronavirus SARS-CoV-2 sono costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni igienizzanti secondo opportune procedure aziendali.

- Garantita la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti.
- Tutto il personale, i docenti, gli studenti ed i fornitori/visitatori, devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie.
- Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legate dietro la nuca.
- Deve essere praticata sempre l'igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, ed evitare di toccarle con le mani durante l'uso.

GESTIONE DI PERSONALE SINTOMATICO NELLA STRUTTURA

A fini cautelativi, per essere pronti a gestire un'eventuale presenza di persona sintomatica (febbre e sintomi di infezione respiratoria) nella struttura, onde evitare il contagio tra le persone, si sono stabilite le seguenti misure:

- La persona sintomatica verrà immediatamente isolata nella struttura.
- Qualora sia strettamente necessario intervenire sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà prima indossare mascherina e guanti, gettandoli a fine intervento in un sacchetto sigillato e quindi nel bidone dei rifiuti.
- Terminato l'intervento sulla persona sintomatica, il soccorritore dovrà segnalare all'Azienda, il contatto con il soggetto sintomatico, e salvo che questo risultasse negativo, dovrà abbandonare cautelativamente la struttura e rimanere in quarantena per il periodo necessario
- Nel periodo dell'indagine, l'Azienda valuterà di chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento
- Qualora la persona sintomatica sia stato riscontrato positivo al tampone COVID-19, l'Azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti", al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena

CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19

CASO CONFERMATO DI COVID-19

Nell'eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta la struttura si procederà come segue:

1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale;
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l'immediata chiusura della struttura per un periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l'attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza.
3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell'inchiesta epidemiologica;
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di struttura, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l'esecuzione dei controlli anche ad altri contatti occasionali all'interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a ricambio dell'aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. il caso positivo per COVID-19 potrà riprendere la frequenza del servizio solo dopo la documentazione dell'avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall'altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali.

CONTATTO DI SOGGETTO CHE FREQUENTA IL SERVIZIO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID19 (NON FREQUENTANTE IL SERVIZIO)

Nell'eventualità di un soggetto che frequenta il servizio che è stato a contatto con un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso.

In caso di soggetto che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori, si dovrà procedere come segue:

1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza dei locali aziendali;
2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti stretti verranno posti in quarantena in attesa dell'esito del test diagnostico del caso sospetto:

- in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;

- in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti aziendali ad avvenuta guarigione.

11 - ESPLOSIONE

Sono esclusi dal campo di applicazione della valutazione del rischio esplosione:

le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti;

l'uso degli **apparecchi a gas** di cui al D.P.R. del 15 novembre 1996 n. 661 (gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105

°C; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori);

la produzione, la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

le industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

l'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali.

La valutazione comprende la classificazione degli ambienti a rischio e la successiva fase di analisi.

CON RIFERIMENTO ALL'AZIENDA IN ESAME:

Rischio non significativo

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA**GENERALITA'**

L'indicazione del legislatore cita testualmente che occorre definire un **"Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza"**. Di seguito si evidenziano con il simbolo  le principali misure di miglioramento adottate:

- ☐ programma incontro di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 (annuale)
-  programma di revisione periodica della valutazione (almeno) (quinquennale)
-  piano di informazione e formazione e addestramento:
 -  Prova di evacuazione per tutti i dipendenti (biennale)
 -  Aggiornamento per gli addetti alla lotta antincendio (triennale)
 - ☐ Aggiornamento per gli addetti al primo soccorso (4 h di pratica) (triennale)
 - ☐ Formazione stato \ regioni (quinquennale)
 - ☐ Formazione Preposti (quinquennale)
- ☐ programma degli incontri con le figure aziendali di riferimento (dirigenti, preposti) (trimestrale)
-  programma di controllo (mensile)
-  verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro (controllo periodico di area) (mensile)
-  procedura per analisi dell'infortunio e del mancato infortunio
- ☐ procedura gestione D.P.I.
- ☐ istruzioni operative di sicurezza, generali e specifiche
-  programma controllo misure sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienze e di funzionalità
- ☐ procedura per l'introduzione degli agenti chimici in azienda
- ☐ sintesi schede di sicurezza degli agenti chimici pericolosi
- ☐ programma degli incontri con il medico competente schede
- ☐ specifiche per le attrezzature
- ☐ procedura utilizzo delle auto aziendali, in sicurezza
- ☐ indicazioni per l'acquisto di attrezzature sicure verifica interna dei carrelli elevatori
- ☐ altri miglioramenti, in attuazione dei principi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08
- ☐ integrazione del sistema di sicurezza in quello qualità
- ☐ sistema di gestione e organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08)

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Ver. 05 del 23/07/2021
--	--	---------------------------

TEMPISTICHE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO	MISURE DI MIGLIORAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DA ADOTTARE
GIUGNO 2015 - ESEGUITO	SOSTITUZIONE DEI COMPUTER DA PORTATILI A FISSI
GIUGNO 2018/2019 - ESEGUITO	SOSTITUZIONE DELLE SEDIE DEGLI IMPIEGATI

ULTIMA PAGINA DOCUMENTO
LASCIATA DI PROPOSITO IN BIANCO



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 10-bis, recante «*Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante *«Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante *«Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»*;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante *«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»*;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante *«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»*;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante *«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»*;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che *“con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante *“Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto il *“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”*, emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, adeguandoli alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP-686 del 20 maggio 2022;

Emana
la seguente ordinanza:

Art.1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante *«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»*, parte integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza
SPERANZA
ROBERTO
25.05.2022
10:17:40 UTC



PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11, recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*.
- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”*, che all’articolo 3, comma 7, prevede che *“Con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”*;
- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

- a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
- b) alle commissioni esaminatrici;
- c) al personale di vigilanza;
- d) ai candidati;
- e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l'amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l'applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente,

superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

- **Sanificazione:** è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- **Bonifica:** una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della *crosscontamination* (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2, versione dell'8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 ¹.

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;

¹ Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

L'obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall'amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l'impossibilità di partecipare alla prova. L'amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale - ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell'aula concorsuale organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell'area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell'area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall'altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire *brevi manu* ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l'identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l'ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l'accesso all'area concorsuale, fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario.

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne).

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell'accesso, seduta e dell'uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l'una dall'altra.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell'identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

6. Svolgimento della prova

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L'eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell'area concorsuale dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

In particolare, il documento dovrà, tra l'altro, contenere specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti dell'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall'area;

- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula nonché di svolgimento della prova;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le procedure di gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l'individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
- apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

10. Clausole finali

In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.

Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo.

A fronte dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i..